

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1447

del 19-8-2021

O G G E T T O

Sig.ra Emili Fabiana, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista: proroga assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis della Legge n. 350 del 24/12/2003.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1636

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che la sig.ra Fabiana Emili, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista – cat. D, è stata assegnata temporaneamente, per un periodo di anni uno, presso l'UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale della scrivente Azienda – servizi dell'Area Ovest, ai sensi dell'art. 42 bis della Legge n. 350 del 24.12.2003, fino al 31 agosto 2021.

Vista la richiesta della predetta dipendente, acquisita al protocollo aziendale n. 64515 del 17/06/2021, di prorogare di ulteriori 2 anni l'assegnazione temporanea presso la nostra Azienda ULSS.

Ricordato che l'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001, introdotto dalla L. n. 350/2003, stabilisce che *“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Lgs.vo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione...”*.

Visto altresì il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 192/04, in merito all'art. 3, comma 105, della legge n. 350/2003, per il quale *“l'espressione utilizzata dal legislatore per un periodo non superiore a tre anni definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori”*.

Verificato che per la sig.ra Fabiana Emili sussistono le condizioni dettate dalla surrichiamata normativa, e precisamente:

- la dipendente risulta genitore di figlio minore di anni 3
- l'altro genitore presta la propria attività lavorativa in provincia di Vicenza
- presso l'U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale - Area Ovest - sussiste il posto vacante nel profilo di cui trattasi.

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell'UOC delle Professioni Sanitarie.

Fatto presente che l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale con nota acquisita al protocollo aziendale n. 81982 del 5 agosto 2021, ha espresso l'assenso alla proroga dell'assegnazione temporanea della sig.ra Fabiana Emili presso questa Azienda, fissandone la decorrenza dal 1° settembre 2021 e per anni due.

Dato atto che gli oneri stipendiali spettanti alla dirigente verranno corrisposti direttamente da questa Azienda.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di accogliere, per quanto in premessa indicato, la richiesta di proroga dell'assegnazione temporanea presso la scrivente Azienda, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001, della sig.ra Fabiana Emili, dipendente a tempo indeterminato presso l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista – cat. D, a decorrere dal 1° settembre 2021 e per anni due;
2. di dare atto che al pagamento degli emolumenti spettanti alla dirigente provvederà direttamente questa Azienda;
3. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 20-8-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 20-8-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
